



1.1.6

ORDINANZA

MUNICIPALE DIVIETO DI BALNEAZIONE LUNGOLAGO DI ASCONA DEL 28 AGOSTO 2012

IL MUNICIPIO DI ASCONA

Al fine di tutelare la bellezza, il decoro e la sicurezza di tutto il Borgo, richiamati l'art. 107, 192 della Legge organica comunale (LOC) relativo alle competenze in materia di polizia locale e l'art. 23 e 24 del Regolamento di applicazione LOC; l'art. 105 e ss del Regolamento comunale (RC)

decreta:

Art. 1

E' vietata la balneazione lungo tutta la riva pubblica del lungolago dalla vecchia Darsena fino al parcheggio degli Angioli compreso.

Art. 2

E' vietato passeggiare a torso nudo ed in costume da bagno in tutta la zona pedonale.

Art. 3

La polizia comunale vigilerà costantemente per il rispetto delle presenti disposizioni.

Art. 4

I contravventori saranno puniti con un ammonimento fino ad una multa di Fr. 100.00.



Art. 5

La presente Ordinanza, adottata con risoluzione municipale nr. 1117 del 28 agosto 2012 è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 30 agosto 2012 al 13 settembre 2012 ed entra in vigore scaduto il termine di pubblicazione.

Art. 6

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali, cantonali e comunali in materia.

Art. 7

Contro le disposizioni contenute nell'Ordinanza è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione.

Il Municipio

